

**ACCORDO POLITICO PER LA DEFINIZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI DELL'EDILIZIA E AFFINI DELLA SARDEGNA**

Il giorno 18 gennaio 2017, presso gli uffici della Cassa Artigiana dell'Edilizia della Sardegna (CAES)

tra

**ANAEP A CONFARTIGIANATO SARDEGNA** rappresentata dal Presidente regionale Giacomo Meloni assistita da Confartigianato Imprese Sardegna, rappresentata dal segretario regionale Stefano Mameli e Ignazio Asunis, addetto alle Relazioni Sindacali e Bilateralità;

**CASARTIGIANI SARDEGNA**, rappresentata da

e

**FENEAL UIL** rappresentata dal segretario regionale Marco Foddai;

**FILCA CISL** rappresentata dal segretario regionale Giovanni Matta, Marco Ambu, Alfredo Costa, Maurizio Piras, Pierfilippo Madeddu;

**FILLEA CGIL** rappresentata dal segretario regionale Enrico Cordeddu, Erika Collu

(in seguito "Le Parti")

**considerato che**

le Parti sottoscrittrici il presente accordo sono firmatarie del **CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI DELL'EDILIZIA E AFFINI** del 23 luglio 2008 e successivo accordo di rinnovo del 24 gennaio 2014, attualmente vigente;

l'art. 42 del succitato CCNL demanda alle organizzazioni datoriali e sindacali regionali dell'Edilizia Artigiana la stipula del contratto collettivo regionale di lavoro dell'edilizia artigiana e delle PMI dell'edilizia e affini (in seguito "CCRL"), individuando gli istituti e le materie sulle quali quest'ultimo può intervenire;



in data 21 dicembre 2016 è stato sottoscritto dai livelli confederali delle Parti in epigrafe l'«*Accordo interconfederale sulle linee guida per la riforma degli assetti contrattuali e delle relazioni sindacali*» che stabilisce le competenze e le prerogative della contrattazione collettiva regionale di categoria successiva a tale data,

nel corso del 2016 le Parti stipulanti sono state impegnate in un comune percorso di trattativa volto alla definizione, per la prima volta in Sardegna, di un contratto collettivo regionale di lavoro dell'edilizia artigiana e delle PMI dell'edilizia e affini;

l'incontro odierno ha lo scopo di definire tra le Parti i contenuti contrattuali e i valori degli istituti economici che il CCRL dell'edilizia artigiana dovrà contenere;

è intenzione delle Parti in epigrafe addivenire alla firma del CCRL dell'edilizia artigiana della Sardegna affinché la sua applicazione decorra dal gennaio 2017

tutto ciò premesso e considerato

**viene stipulato il presente accordo politico di definizione del Contratto collettivo regionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini della Sardegna**

Gli istituti contrattuali normati dal futuro CCRL si attesteranno sui valori economici di seguito indicati:

#### **ITSEA - Indennità Territoriale di Settore dell'Edilizia Artigiana**

Consapevoli che gli attuali assetti contrattuali ci impediscono di negoziare l'istituto dell'Indennità Territoriale di Settore (I.T.S.) e che l'art. 42 del CCNL alla lettera r) demanda alle Organizzazioni regionali dell'artigianato e dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali dell'edilizia *“la definizione di ogni altra materia ed istituto non regolamentato a livello nazionale”*, si istituisce in Sardegna l'Indennità Territoriale di Settore dell'Edilizia Artigiana (I.T.S.E.A.), derivante dall'I.T.S., con il quale condivide finalità e ambiti applicativi.

L'I.T.S.E.A. verrà erogato su tre tranches di 50/20/20 euro, con le seguenti decorrenze:

- € 50 con decorrenza gennaio 2017;
- € 20 con decorrenza aprile 2018;

- € 20 con decorrenza ottobre 2018.

### INDENNITÀ DI TRASPORTO

Per ogni giornata di effettiva presenza si stabilisce il suo valore in € 0,70 giornalieri entro i 20 chilometri complessivi percorsi ed € 0,04 per ciascun chilometro eccedente i 20 chilometri complessivi percorsi.

### INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA

L'indennità sostitutiva di mensa è stabilita in € 3,00 per ogni giornata di effettiva presenza.

### ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (E.V.R.)

In conformità a quanto stabilito all'art.15 del verbale di accordo per il rinnovo del CCNL del 24.01.2014, si istituisce in Sardegna l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.). La corresponsione dell'E.V.R., erogabile nel periodo di vigenza del contratto regionale in oggetto, è correlata ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nell'intero territorio regionale, ed è subordinata ai criteri e alle modalità di cui all'art.42 del vigente C.C.N.L. secondo i parametri di seguito indicati.

Nel rispetto della misura massima determinata dall'art.15 del suddetto C.C.N.L., l'Elemento Variabile della Retribuzione E.V.R., **viene stabilito nella misura massima del 6% dei minimi in vigore alla data del 1° luglio 2014.**

I parametri presi a riferimento a livello regionale saranno:

1. Numero lavoratori iscritti alla Cassa Artigiana dell'Edilizia della Sardegna (CAES) e Edilcassa Sardegna;
2. Monte salari denunciato alla Cassa Artigiana dell'Edilizia della Sardegna (CAES) e Edilcassa Sardegna;
3. Ore lavorate complessive dichiarate alla Cassa Artigiana dell'Edilizia della Sardegna (CAES) e Edilcassa Sardegna;
4. Somma dei DURC rilasciati da Cassa Artigiana dell'Edilizia della Sardegna (CAES) e Edilcassa Sardegna;
5. Prodotto interno lordo del settore delle costruzioni nella regione Sardegna (fonte ISTAT)

L'E.V.R. non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente C.C.N.L., ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Per il periodo di vigenza del presente C.C.R.L., la determinazione annuale del valore dell'elemento variabile E.V.R. a livello regionale sarà effettuata in uno specifico incontro tra le parti entro il mese di giugno di ogni anno.

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Tale incontro sarà finalizzato a verificare l'andamento del settore attraverso la valutazione complessiva dei suddetti cinque indicatori, mediante il raffronto dei parametri regionali individuati su base triennale, come di seguito specificato:

- Anno 2017: trienni di riferimento 2016-2015-2014 su 2015-2014-2013;
- Anno 2018: trienni di riferimento 2017-2016-2015 su 2016-2015-2014;
- Anno 2019: trienni di riferimento 2018-2017-2016 su 2017-2016-2015.

Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, ai fini della determinazione dell'E.V.R., qualora:

- uno dei suddetti parametri dovesse risultare pari o positivo, l'E.V.R. sarà riconosciuto nella misura variabile entro il 20% della misura massima come sopra individuata;
- due dei suddetti parametri dovessero risultare pari o positivi, l'E.V.R. sarà riconosciuto nella misura variabile tra il 20% ed il 40% della misura massima come sopra individuata;
- tre dei suddetti parametri dovessero risultare pari o positivi l'E.V.R. sarà riconosciuto nella misura variabile tra il 40% e il 70% della misura massima come sopra individuata;
- quattro dei suddetti parametri dovessero risultare positivi l'E.V.R. sarà riconosciuto nella misura variabile tra il 70% e 100% della misura massima come sopra individuata;
- la totalità degli indicatori dovessero risultare positivi, l'E.V.R. sarà riconosciuto nell'interezza della misura massima come sopra individuata.


La presente regolamentazione dell'istituto dell'E.V.R. cesserà entro la data di scadenza del definendo CCRI dell'edilizia artigiana della Sardegna.

Sulla base della verifica annuale sui dati relativi a ciascun periodo di riferimento, l'elemento variabile della retribuzione (E.V.R.) verrà erogato in quote mensili al personale in forza per il periodo 1 Luglio - 30 Giugno.

In sede di prima applicazione, si prevede che la corresponsione dell'E.V.R. debba decorrere dalla busta paga relativa al mese di Settembre 2017.

Le parti convengono che l'Elemento variabile della retribuzione, come sopra determinato in applicazione dell'art. 42 del C.C.N.L., risulta essere una erogazione collegata alla retribuzione di produttività, pertanto presenta tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa affinché possano applicarsi le agevolazioni fiscali introdotte dal D.L. 25 marzo 2016 che disciplina l'erogazione dei premi di risultato e la partecipazione agli utili di impresa con tassazione agevolata, in attuazione di contratti di lavoro regionali.

**Clausola di salvaguardia aziendale**



Come stabilito dall'art. 15 del CCNL 24 gennaio 2014, il definendo contratto regionale dell'edilizia artigiana conterrà la clausola di salvaguardia aziendale a tutela delle imprese che registrino un andamento economico negativo rispetto ai parametri suindicati, nelle modalità che saranno definite a livello regionale attraverso la verifica di indicatori concordati quali, a titolo esemplificativo, il fatturato medio registrato, la consistenza media dell'organico aziendale, eventi di sospensioni del lavoro etc.

#### UNA TANTUM

Ad integrale copertura del periodo di vacanza contrattuale del contratto integrativo regionale dell'edilizia artigiana, al personale in forza alla data di sottoscrizione dell'ipotesi di accordo del 30 maggio 2016, sottoscritta da Confartigianato Imprese Sardegna e le OO.SS in epigrafe verrà corrisposta un'indennità *una tantum* di vacanza contrattuale pari ad € 100,00.

L'*una tantum* di cui sopra verrà erogata ai lavoratori a cui non sono stati applicati, nel periodo di cui sopra, trattamenti retributivi integrativi derivanti da altro contratto territoriale di lavoro.

#### EDILCARD

Le Parti sottoscrittenti si fanno promotrici presso la Cassa Artigiana dell'Edilizia della Sardegna (CAES) e Edilcassa Sardegna della sua adesione al Fondo EDILCARD.

Le Parti si incontreranno, entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del CCRL dell'edilizia artigiana, per gli adempimenti tecnici connessi all'adesione al Fondo EDILCARD.

#### PREVEDI

Le Parti, previa valutazione delle modalità tecniche di attuazione, definiranno una prestazione dell'importo di € 4.00 mensili per lavoratore.

#### RELAZIONI SINDACALI

Le Parti ritengono le Relazioni Sindacali l'elemento essenziale per la gestione del settore dell'edilizia artigiana in Sardegna.

Il sistema regionale delle Relazioni Sindacali dell'Edilizia artigiana deve evolversi realizzando una vera unità di tutte le rappresentanze del mondo dell'edilizia artigiana regionale.

Pertanto, si considera parte integrante della sottoscrizione del CCRL dell'edilizia artigiana, l'istituzione di un tavolo regionale permanente di confronto composto dalle Organizzazioni regionali dell'edilizia artigiana che si ponga degli obiettivi intermedi per raggiungere un significativo miglioramento delle condizioni del settore nell'Isola.

Attraverso tale Tavolo le Organizzazioni del settore si faranno parte attiva nella trasmissione verso i propri livelli nazionali delle istanze regionali del settore, nonché delle problematiche derivanti dall'applicazione in sede regionale della contrattazione nazionale di categoria.



5

Tale obiettivo potrà essere raggiunto anche attraverso l'istituzione di un Osservatorio di settore regionale composto dalle Organizzazioni regionali dell'edilizia, da riunirsi con cadenza almeno annuale, con l'obiettivo di analizzare lo stato del settore edile artigiano e svolgere una proficua azione nelle competenti sedi affinché tale importante strumento venga meglio recepito e definito nella nuova legge regionale sui Contratti pubblici di lavori, forniture e servizi.

Lo sviluppo della bilateralità regionale appare centrale a fronte di un progressivo disimpegno statale nei confronti delle politiche assistenziali e ad una conseguente contrazione delle prestazioni di natura pubblica, a favore di un sistema di *welfare* di matrice contrattuale.

L'Osservatorio di settore sarà idoneo a individuare strumenti nuovi, alternativi e condivisi per salvaguardare il livello di *welfare* erogato ad imprenditori e lavoratori appartenenti alle micro, piccole e medie imprese edili della Sardegna.

#### **Riforma della bilateralità edile artigiana**

Le Parti sottoscrittrici il presente accordo si impegnano a costituire una commissione tecnica e politica che avrà il compito di raccogliere tutte le informazioni utili e la documentazione necessaria per elaborare una o più soluzioni volte a riformare la bilateralità edilizia in Sardegna, da sottoporre al tavolo negoziale.

Le soluzioni proposte avranno l'obiettivo di addivenire ad un soggetto unico per il settore edile artigiano.


Le Parti indicheranno entro il 31 gennaio 2017, nelle modalità definite dal futuro CCRL dell'edilizia artigiana, i componenti della costituenda commissione. La conclusione dei lavori della commissione dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2017.

~~L'insediamento di tale commissione è subordinato all'adesione alla stessa di tutti i soggetti firmatari del CCNL da cui promana il CCRL oggetto del presente accordo; in carenza di tale requisito, il presente paragrafo sarà inefficace.~~

#### **SFERA DI APPLICAZIONE**

Il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro dell'edilizia artigiana troverà applicazione in tutto il territorio della Regione Sardegna per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese applicanti il CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI DELL'EDILIZIA E AFFINI sottoscritto in data 23 luglio 2008 e successivi accordi di rinnovo.

Letto, confermato e sottoscritto



Letto, confermato e sottoscritto

ANAEPA CONFARTIGIANATO SARDEGNA

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

CASARTIGIANI SARDEGNA

FENEAL UIL

*[Handwritten signature]*

FILCA CISL

FILLEA CGIL

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*